

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 22999/2026
Roma, lì, 22/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1503/2026
GAETANO DI GIURO		CC - 10/04/2026
ANGELO VALERIO LANNA	- Relatore -	R.G.N. 2789/2026
EVA TOSCANI		
ALDO NATALINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell'Avv. [REDACTED], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udite le conclusioni dell'Avv. [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso in data 08/11/2025 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [REDACTED] in relazione ai reati:
- di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 perché, al fine di commettere il reato di tentato omicidio di seguito descritto, portava illegalmente in luogo aperto al pubblico e, in

Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 692c0d1eab1f0e13 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f



particolare, sui terreni da lui coltivati, una carabina Franchi cal. 308 dotata di visore notturno termico;

- del reato di tentato omicidio in danno di [REDACTED] e [REDACTED] che attingeva con un colpo esploso con la sopra descritta carabina (in particolare, munito della suddetta arma, l'indagato si recava alle ore 05.00 del mattino del 10 giugno 2025 in un campo di mais da lui coltivato e, allorché notava la vettura Fiat Panda con a bordo i due ragazzi, ferma in una stradina sterrata ubicata nelle adiacenze del fondo, puntata l'arma nella loro direzione, esplodeva un colpo che andava ad impattare contro lo sportello lato guidatore, lo perforava ed attingeva [REDACTED] alla mano sinistra e [REDACTED] al ginocchio sinistro ed all'addome; a seguito del colpo ricevuto, [REDACTED] riportava una vasta ferita al quinto dito della mano sinistra, tanto da dover essere sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del mignolo con prognosi di quaranta giorni, mentre [REDACTED] veniva ricoverato in ospedale con prognosi riservata *quoad vitam* e sottoposto a due interventi chirurgici, finalizzati all'asportazione delle schegge di ogiva.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., per aver profitto di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, per esser stato commesso il fatto in aperta campagna ed alle ore 5.00 del mattino.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] con unico atto a firma congiunta degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], deducendo cinque motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione ex artt. 125 e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto alla provvisoria incolpazione relativa al reato di tentato omicidio. Non vi è certezza, circa il fatto che le due pp.oo. siano state attinte volontariamente dal colpo di arma da fuoco esploso dal ricorrente, il quale ha semplicemente ammesso la stretta materialità del fatto, ossia di aver sparato a dei cinghiali.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inconfigurabilità del tentativo, nonché vizio della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. In primo luogo, è illogico definire esploso da distanza ravvicinata un colpo di arma da fuoco partito da almeno centosettantaquattro metri dall'obiettivo; l'esplosione di un solo colpo, inoltre, è un dato chiaramente sintomatico di una desistenza volontaria.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per insussistenza dell'*animus necandi*, nonché vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43, 56 e 575 cod. pen. Dalle dichiarazioni acquisite agli atti è emerso un quadro di rapporti di cordialità, fra il ricorrente e le pp.oo. È incoerente, poi, la configurazione in termini di dolo alternativo; un colpo solo, esploso a mero scopo intimidatorio, potrebbe al più rivelare un dolo eventuale, incompatibile con il tentativo.

2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione, oltre che inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895, quanto alla provvisoria incolpazione di porto illegale di arma. L'incolpazione non si giustifica, posto che [REDACTED] era uscito con la specifica intenzione di individuare e uccidere dei cinghiali, sebbene non si fosse previamente registrato per l'espletamento della specifica attività. L'indagato, infatti, è proprietario di una vasta tenuta agricola, spesso soggetta a razzie da parte di tali bestie selvatiche.

2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, di attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria, nonché per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. Si tratta di un soggetto che ha l'hobby della caccia e che esercita tale attività esclusivamente al fine di liberare la proprietà dalla presenza di cinghiali; [REDACTED] inoltre, aveva un buon rapporto con le vittime e non ha mai avuto precedenti penali di alcun tipo. La condotta tenuta successivamente al 10 giugno, infine, depone in senso diametralmente opposto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione.



3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei termini di seguito chiariti.

2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, l'odierno ricorrente è accusato di aver esploso - in piena notte ed in aperta campagna - un colpo di carabina all'indirizzo di una macchina parcheggiata in una zona di campagna, così ferendo i due occupanti della stessa (uno dei due, peraltro, in maniera molto grave). Occorre premettere che [REDACTED] è un cacciatore, autorizzato a eliminare i cinghiali che infestano le campagne della zona; egli è iscritto, infatti, al cd. Albo dei selettori di cinghiali, o bioregolatori, ossia all'elenco ufficiale, regionale o provinciale, che include i nominativi dei cacciatori abilitati a praticare la "caccia di selezione" al cinghiale). Secondo la ricostruzione sussunta nel provvedimento genetico restrittivo della libertà personale – fatta poi propria dall'avversata ordinanza - il colpo di carabina incriminato sarebbe stato esploso dalla distanza di centosettantaquattro metri, rispetto alla posizione nella quale si trovava l'autovettura; la carabina utilizzata dall'indagato, infine, era munita di visore notturno.

3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:

a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il *dictum* di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»;

b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di



riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio *per relationem* alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione *per relationem* fornire una risposta implicita alle censure formulate;

c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la *relatio* su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione *per relationem*, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01).

Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni aspetti del gravame cautelare ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti di seguito esposti. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizianti, senza però l'effettuazione di un reale vaglio contenutistico degli stessi, oltre che in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con il contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare. L'obbligo di spiegare compiutamente i termini della decisione assunta, infatti, trova scaturigine dalla natura cognitiva - e non potestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria.

4. Scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria il primo e il terzo motivo sviluppati nell'atto di impugnazione.

4.1. Con il primo motivo, si sottolinea il valore dirimente ricollegabile – in ipotesi difensiva - alla questione inerente al posizionamento nello spazio sia dell'indagato, sia dell'auto delle vittime, al momento dello sparo; evidenza poi la difesa la necessità di considerare come l'auto si sia data a precipitosa fuga, immediatamente dopo lo sparo. L'indagato, al contrario, fece subito ritorno alle sue ordinarie occupazioni; né nelle vicinanze è stato rinvenuto un bossolo, che avrebbe consentito di acquisire elementi di suffragio alla ricostruzione accusatoria, quanto alla effettiva posizione dello sparatore.

Il consulente tecnico del P.M. – prosegue la difesa - si sarebbe limitato a sostenere l'incompatibilità, fra il foro presente sulla vettura e la posizione che l'indagato afferma di aver assunto al momento dell'esplosione del colpo, mentre la difesa ha addotto concreti elementi di segno contrario. La posizione dichiarata dal ricorrente, in effetti, non avrebbe consentito alcuna visuale, rispetto alla zona ubicata oltre la vegetazione; il posizionamento dello sparatore, pertanto, sarebbe stato frutto di una mera intuizione della



p.g., poi acriticamente recepita dal C.T. del P.M.

Quanto al presunto atteggiamento omertoso inizialmente assunto, il ricorrente ha spiegato di aver negato di aver sparato, solo perché preoccupato per le conseguenze amministrative eventualmente scaturenti dal gesto e, più in particolare, per una possibile revoca del porto di arma del quale è titolare. Incoerente e illogica - secondo la difesa - sarebbe anche la parte di ordinanza nella quale si sostiene che il ricorrente non potesse non vedere l'auto parcheggiata e, poi, che non potesse non sentire la stessa che si allontanava. Del resto, conclude la difesa, anche gli occupanti dell'auto avrebbero avuto la medesima visuale e avrebbero potuto uscire all'esterno e farsi riconoscere dall'indagato; la conclusione propugnata dal ricorrente, in definitiva, è nel senso che il colpo di carabina sia stato esploso involontariamente verso l'auto occupata dalle due vittime, mentre in realtà l'indagato intendeva uccidere dei cinghiali.

4.2. Il terzo motivo, come detto, è strettamente connesso al primo, in punto soprattutto di possibile causale e genesi della condotta ascritta: afferma la difesa, infatti, che tra [REDACTED] e [REDACTED] esistevano rapporti di cordialità, tanto che il primo non avrebbe avuto motivo alcuno per compiere un gesto omicidiario in danno dell'altro.

4.3. L'ordinanza ricostruisce la posizione dello sparatore e la traiettoria seguita dal colpo di fucile sulla scorta della ricostruzione fornita dal consulente tecnico del P.M., che viene raccordata alle dichiarazioni - tra loro convergenti - rese dalle pp.oo.

Al momento dell'esplosione del colpo, l'auto era in sosta sul terreno coltivato dal ricorrente e - secondo il suddetto consulente - era pienamente visibile dallo sparatore, persino ad occhio nudo (la carabina imbracciata dall'indagato, inoltre, era fornita di un visore notturno).

A tali dati di carattere oggettivo, il Tribunale del riesame salda una argomentazione di carattere logico-inferenziale: se davvero avesse ritenuto di sparare a dei cinghiali, [REDACTED] si sarebbe dovuto accorgere dell'errore commesso quantomeno dopo lo sparo; perlomeno in tale momento, essendosi egli incamminato in direzione del bersaglio verso il quale aveva tirato, avrebbe dovuto finalmente comprendere di aver colpito una vettura, piuttosto che degli animali. Una volta giunto più in prossimità del punto in cui stava l'autovettura, quindi, si sarebbe dovuto rendere conto dell'errore ed avrebbe dovuto prestare soccorso (in prima battuta, invece, il ricorrente ha addirittura negato di aver esploso il colpo di arma da fuoco).

Il Tribunale del riesame si sofferma poi sulla valenza evocativa da riconnettere agli incontri verificatisi, precedentemente al fatto, fra [REDACTED] e le vittime, ritenendo trattarsi di aspetti destinati ad essere approfonditi in seguito e che - almeno a livello indiziario - rivestono una significazione del tutto neutra. L'elemento soggettivo che sorregge la già descritta condotta, infine, è stato qualificato quale dolo diretto, *sub specie* di dolo alternativo (di morte o lesioni).

4.4. In disparte alcuni spunti di carattere fattuale e rivalutativo, che impropriamente finiscono per auspicare una rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall'incarto processuale (*id est*, che invitano al compimento di una operazione interpretativa che è avulsa dal perimetro riservato al giudizio di legittimità), permane, però, un vuoto argomentativo, nella struttura motivazionale della decisione impugnata.

Il Tribunale del riesame, infatti, non si è soffermato sul tema - pure oggetto di specifica devoluzione, ad opera della difesa - concernente il fatto che lo sparatore si sia reso effettivamente conto di esplodere il colpo di carabina all'indirizzo delle vittime (*rectius*, che abbia avuto la concreta possibilità di percepire - con certezza - la presenza delle persone all'interno dell'autovettura in sosta in aperta campagna).

Nel ritenere sussistente la volontà omicida - almeno con il livello di certezza che è proprio della fase cautelare - il provvedimento ha congiuntamente apprezzato una serie di elementi (essenzialmente, la attitudine offensiva dell'arma e la sede corporea attinta) da cui ha ritenuto possibile coerentemente dedurre l'esistenza del dolo omicida diretto; ciò sotto forma di dolo alternativo, che ricorre quando l'agente prevede e vuole indifferentemente, quale conseguenza della sua condotta, due eventi in rapporto di esclusione reciproca tra loro - la morte o le lesioni - e che rappresenta uno stato psicologico pienamente compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01; Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487-01; Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007,



Mastrovito, Rv. 237022-01).

L'inquadramento sia storico-ricostruttivo, sia giuridico del fatto, però, manca di un importante tassello, rappresentato dal fatto che possa reputarsi sicuramente percepita dall'indagato (dalla distanza di ben centosettantaquattro metri e in condizioni che possono definirsi di precaria visibilità, nonostante la dotazione del visore notturno sulla carabina) non solo la presenza di una vettura (piuttosto che di cinghiali vaganti nella campagna), bensì anche degli occupanti all'interno della stessa. Occorre che il Tribunale del riesame si soffermi in maniera maggiormente analitica, in altri termini, sul fatto che [REDACTED] abbia inteso esplodere il colpo di carabina non solo all'indirizzo di una vettura, bensì chiaramente all'indirizzo di esseri umani, della cui presenza all'interno egli aveva acquisito sicura contezza. Un eventuale errore percettivo di tal genere, infatti, potrebbe incidere sulla ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, quanto al versante della natura stessa del bene-interesse preso di mira.

Del resto, lo stesso Tribunale del riesame precisa come il C.T. abbia affermato la possibilità di riconoscere "la sagoma di una macchina" (nulla si dice, quindi, della possibilità di percepire la presenza umana all'interno della stessa). Lo stesso tema inerente alla visibilità - stante la considerevole distanza intercorrente fra lo sparatore e il bersaglio e viste le condizioni di luce correlata all'orario - necessita di essere affrontato in maniera più compiuta e con argomentazioni di maggior rilievo; argomentazioni che dovranno tener conto anche delle deduzioni difensive (circa la diversa posizione asseritamente assunta dallo sparatore; circa la traiettoria dello sparo; circa la possibilità di distinguere l'esatta natura del bersaglio verso il quale si era sparato).

Coglie nel segno un ulteriore rilievo difensivo, infine, laddove si rimarca l'illogicità dell'assunto secondo il quale, avvicinandosi al "bersaglio", l'indagato non potesse non percepire la presenza di una vettura e, così, prestare soccorso; una affermazione che mal si concilia, in realtà, con il dato pacifico, rappresentato dal fatto che le persone offese - appena attinte dal colpo di carabina - riavviarono il motore dell'autovettura e si dettero a precipitosa fuga (a tutto voler concedere, la percezione del rumore del veicolo si colloca cronologicamente, come ovvio, dopo lo sparo, per cui non influisce sulla possibilità di percezione antecedente a tale momento).

5. Il secondo motivo si duole di una interpretazione asseritamente fallace degli artt. 56 e 575 cod. pen., dovendosi configurare - stando alla prospettazione difensiva - un caso di desistenza volontaria, desumibile dall'esser stato esploso un solo colpo di carabina, pur avendo il soggetto agente la possibilità di sfruttare in maniera ben più efficace le micidiali potenzialità offensive dell'arma che impugnava. Trattasi di un motivo che, al momento, deve ritenersi assorbito in ragione della valutazione di fondatezza, sopra riassunta, afferente al primo e al terzo motivo.

6. Con il quarto motivo, la difesa aggredisce la contestazione del porto illegale della carabina; tale incolpazione origina dal fatto di essere l'indagato uscito in campagna, alla ricerca di cinghiali da abbattere, senza essersi previamente accreditato - per quella specifica giornata - sulla piattaforma dei cd. bioregolatori, ossia dei soggetti specificamente abilitati a praticare tale tipologia di caccia, avente una funzione selettiva della fauna selvatica che infesta l'agro beneventano e ne distrugge le colture. Per maggior chiarezza: [REDACTED] è munito del porto d'arma e - all'esito di un apposito corso - ha ottenuto l'iscrizione all'albo dei selettori; prima di partire in cerca di animali da uccidere, ossia quelli che devastano le piantagioni, è però tenuto a registrarsi sulla piattaforma cd. ATC (accreditarci in piattaforma, in altri termini, è il discrimine, normativo esistente, fra l'attività di selezione autorizzata dei cinghiali e la ordinaria battuta di caccia).

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente non si sia registrato su tale piattaforma telematica, prima di uscire a caccia di cinghiali.

Tale irregolarità pone il porto dell'arma all'esterno del perimetro della liceità, concretizzandosi un porto finalizzato ad uno scopo diverso, rispetto a quello consentito, che è l'abbattimento e selezione della popolazione dei cinghiali, secondo le specifiche modalità dettate dalla legislazione regionale e statale. La costante giurisprudenza di legittimità - correttamente richiamata nell'ordinanza impugnata e pienamente condivisa da questo



Collegio - è orientata, infatti, a considerare illecito qualunque porto dell'arma che si riveli estraneo agli scopi strettamente consentiti (si veda Sez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963 – 01, a mente della quale: «Il fucile da caccia ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempi stabiliti. Ciò comporta che il titolare della licenza, nell'esercitare il porto dell'arma, deve sottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, un uso diverso da quello per cui è stata concessa; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata anche Sez. 1, n. 44419 del 01/10/2015, dep. 2016, Mongiardo, Rv. 268259 – 01, che ha precisato quanto segue: «L'autorizzazione al porto di un'arma per un uso sportivo non rende legittimo il porto della stessa ove effettuato per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo»; nello stesso senso, infine, si è espressa Sez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtriani, Rv. 185469 – 01).

La qualificazione giuridica della condotta sopra descritta, quindi, deve ritenersi pienamente corretta; la doglianza, in definitiva, risulta infondata.

7. Parimenti meritevole di accoglimento, invece, è la censura sussunta nel quinto motivo di ricorso, inerente al tema delle esigenze cautelari; pur nella indubbia gravità degli accadimenti per i quali è processo, non vi è chi non rilevi come il Tribunale del riesame si affidi a formule di stile, lasciandole sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico. Tale difetto emerge già con riferimento alla complessiva tematica della sussistenza stessa delle esigenze cautelari e, viepiù, viene in rilievo quanto al profilo attinente alla scelta della misura ritenuta più idonea a fronteggiarle.

Si afferma nell'avversata decisione, infatti, la insufficienza della meno afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari, senza però confrontarsi adeguatamente con alcuni dati puntualmente sottolineati dalla difesa e, segnatamente:

- con il dato oggettivo di carattere cronologico, costituito dal non indifferente lasso di tempo trascorso, tra il fatto per il quale si procede (risalente al giugno del 2025) e l'esecuzione della misura cautelare (in vigore dal novembre 2025);
- con l'asserita empatia dimostrata all'indomani del fatto dall'indagato, il quale si sarebbe interessato delle condizioni fisiche in cui versava il ferito, secondo quanto concordemente riferito da plurime fonti dichiarative;
- con l'avvenuto sequestro della carabina adoperata per commettere il fatto.

Trattasi di aspetti rilevanti a fini cautelari e che erano stati oggetto di precisa allegazione, ad opera della difesa; profili con i quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, dunque, dialogare in modo specifico.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato - quanto alla contestazione riportata in rubrica sub b) e con riferimento al tema delle esigenze cautelari - con rinvio, per nuovo giudizio in ordine a tali punti e con piena libertà negli esiti, al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.M

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'addebito di cui al capo b) e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.



Così è deciso, 10/04/2026

Il Consigliere estensore
ANGELO VALERIO LANNA

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

